

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00361

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2013 presentato, in data 3 luglio 2013, da parte dell'U.S. Città di Palermo s.p.a., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e delle altre squadre di calcio di Serie A avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC (pubblicata al punto 1 nel C.U. n. 204/CGF e al punto 1 nel C.U. n. 278/CGF del 24 maggio 2013), che ha respinto il reclamo promosso dal Novara Calcio s.p.a. e dall'AC Cesena s.p.a. avente ad oggetto la validità/legittimità della delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Lega Serie A, tenutasi il 3 dicembre 2012, e recante quale argomento in trattazione "criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all'art. 19.2, comma 3, dello Statuto- Regolamento della Lega ("contributo Europa League"), stagione sportiva 2011/2012.

Respinge il ricorso;

SPESE compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 luglio 2013.

Il Presidente e Relatore

F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma in data 25 luglio 2013.

Il Segretario

F.to Alvio La Face